GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — MERCOLEDI 5 LUGLIO — NUM. 157

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **339** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 56 della legge 21 dicembre 1890 n. 7321 (serie 3ª), sul personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 5, 6, 15, 20, 21, 24, 25, 38, 39, 56, 58, 60, 62, 66, 67, 69, 71, 79, 81, 86, del Regolamento approvato con Regio decreto 5 febbraio 1891 n. 67, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. — Potrà essere ammesso il passaggio dall'Amministrazione provinciale a quella di pubblica sicurezza e da questa alla prima, quando gli interessi di servizio lo consentano, mediante cambio vicendevole fra due ufficiali di grado e classe eguali, che abbiano i titoli e i requisiti necessari; tra i quali la laurea in giurisprudenza per la prima categoria, il diploma di ragioniere per passare nella seconda categoria dell'Amministrazione provinciale, la licenza ginnasiale o di scuola tecnica per passare nella terza categoria dell' Amministrazione di pubblica sicurezza. È necessario però il parere favorevole della Commissione centrale del personale dell'Amministrazione provinciale e quello pure favorevole del Consiglio di amministrazione e disciplina di cui all'art. 10 della legge. Per le nomine a questore o per il passaggio da questore a consigliere de-

legato. ferme stando tutte le altre sopra espresse condizioni, si potrà prescindere dal cambio.

Art. 6. — In caso di passaggio dall'una all'altra delle due Amministrazioni suddette, ciascuno conserverà la propria anzianità, soltanto però fino ad occupare il posto lasciato vacante dal funzionario col quale segue il cambio.

Art. 15. — La rappresentanza del questore, nei casi di sua assenza od impedimento, spetta di regola all'ispettore più anziano.

È in facoltà del Ministero di derogare, nell'interesse del servizio, a tale disposizione, delegando la rappresentanza del questore ad altro ispettore.

Art. 20. — Gli esami verseranno sulle materie contenute in un programma vistato dal Ministro dell'interno e saranno scritti e orali.

Le prove scritte si daranno in quattro giorni e non potranno durare più di otto ore al giorno.

La prova orale, alla quale saranno ammessi soltanto quei candidati che avranno superato la prova scritta, non potrà protrarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Art. 21. — Il Ministero potrà ordinare che i lavori in iscritto si eseguiscano sotto la sorveglianza di speciali Commissioni in quei capoluoghi di provincia che verranno da esso di volta in volta stabiliti.

Le Commissioni si comporranno di un consigliere e di un segretario di Prefettura, designati dal Prefetto, e di un sostituto procuratore del Re designato dal procuratore del Re. — Avrà le funzioni di segretario un ufficiale di pubblica sicurezza scelto dal Prefetto.

Il Ministero potrà, dove e quando lo creda opportuno, aggiungere alla Commissione un funzionario dell'Amministrazione centrale. La Commissione sarà presieduta dal funzionario di rango superiore ai termini del Regio decreto 19 aprile 1868 n. 4349.

Art. 24. — I temi saranno preparati dalla Commissione, di cui all'art. 19, chiusi in quattro pieghi suggellati, che saranno conservati dal Presidente della Commissione centrale, se le prove scritte seguiranno a Roma e dai Prefetti, se tali prove seguiranno in Provincia.

Non più tardi delle dieci antimeridiane di ciascun giorno, il Presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti ed assegna a ciascuno possibilmente uno scrittoio separato, od almeno fa collocare i candidati in modo che non possano comunicare fra di loro. Indi apre la busta del tema senza romperne i suggelli, e dopo avere fatto constatare la integrità loro.

Art. 25. Non è permesso ai candidati di parlare fra loro, o di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo cogli incaricati della sorveglianza e coi membri della Commissione. Non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere. Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti dello Stato.

Gli esami scritti saranno regolati in modo che i nomi dei concorrenti non siano conosciuti da alcuno se non dopo che tutti i temi furono esaminati e classificati; è quindi vietato ai candidati di sottoscrivere il proprio tema o di apporvi segni od indicazioni dirette a farsi conoscere.

Ogni infrazione a tali prescrizioni trarrà seco la esclusione immediata dall'esame, la quale dovrà essere ordinata seduta stante dalla Commissione.

Art. 38. — Gli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri i quali abbiano, in tale qualità, prestato servizio per non meno di cinque anni, abbiano età non superiore a 45 anni, non siano stati puniti in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina, siano in possesso di sufficiente istruzione, siano dotati di capacità e di attitudine ai posti cui aspirano ed abbiano buona condotta, potranno, sentito il Consiglio di amministrazione e disciplina di cui all'art. 10 della legge, essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 39. — Potranno essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza anche i marescialli dei Reali carabinieri ed i marescialli delle guardie di città, previo esame pratico da compiersi presso le Prefetture, secondo le norme che saranno dal Ministero stabilite e purchè abbiano un servizio di 15 anni prestato nel rispettivo Corpo ed un'età non superiore ai 50 anni, e siano dal Consiglio d'amministrazione e disciplina riconosciuti in possesso degli altri requisiti indicati nel precedente articolo.

Ai marescialli delle guardie di città sarà conservata l'anzianità.

Art. 56. — Le promozioni al grado di ispettore, salvo il caso di cui al seguente art. 67, saranno conferite in ragione di quattro posti per esame, e di un posto per titoli.

Art. 58. — Saranno ammessi a questo esame i vice ispettori e delegati di 1ª classe. Nel caso in cui non sia sufficiente il numero degli aspiranti, potrà il Ministero ammettere anche i vice ispettori e delegati di 2ª classe.

La posizione giuridica dei funzionari, agli effetti dell'ammissione all'esame di promozione e della graduatoria finale, sarà quella che ciascuno di essi avrà il giorno precedente a quello in cui comincieranno gli esami.

Art. 60. — Saranno collocati nella graduatoria prima tutti i funzionari di 1ª classe che avranno superato l'esame e poi quelli di 2ª classe, gli uni e gli altri secondo i punti riportati; a parità di punti si terrà conto della anzianità.

Le promozioni saranno fatte secondo la graduatoria. Però malgrado la conseguita idoneità, non potranno ottenere la nomina ad ispettore, senza il parere favorevole del Consiglio di amministrazione e disciplina, quei funzionari che nel frattempo fossero stati colpiti da punizione disciplinare superiore alla censura.

Art. 62. — La promozione per titoli giusta l'articolo 56 è riservata a quei vice ispettori e delegati che da tre anni almeno siano stati promossi alla 1ª classe per merito e che per essersi singolarmente distinti tanto nei servizi direttivi quanto in quelli esecutivi e per la prova data della loro attitudine al posto di ispettore risultino, per deliberazione del Consiglio di amministrazione e disciplina, degni di essere dispensati dagli esami. Il funzionario che non

abbia superato la prova dello esame per il posto di ispettore non potrà essere promosso per titoli, se non dopo che siano stati nominati ispettori tutti quelli che nello stesso concorso riportarono la idoneità.

Art. 66. — I reclami degli ufficiali preteriti nelle promozioni di merito o in quelle di anzianità saranno presentati al Consiglio colle nuove informazioni che dovranno essere assunte. Il Consiglio deciderà se il reclamo debba essere respinto; ovvero se il ricorrente abbia acquistato titoli per la promozione nell'intervallo corso dalla precedente deliberazione; ovvero infine se la precedente sua deliberazione debba essere modificata, nel qual caso la anzianità del ricorrente sarà quella che gli sarebbe spettata se avesse ottenuta la promozione quando fu preterito.

Art. 67. — Ogni ufficiale di pubblica sicurezza, eccetto i questori e gli ispettori di prima classe del 1° grado, il il quale siasi esposto ed abbia effettivamente corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori, o per tutelare l'ordine pubblico, o anche per salvare la vita di cittadini, o infine si sia distinto in modo affatto speciale e straordinario, sia nel dirigere, sia nell'eseguire qualche operazione di servizio di importanza assolutamente eccezionale, tanto in sè stessa quanto per l'impressione prodotta nella opinione, potrà ottenere una promozione straordinaria tanto di classe quanto di grado, anche se non ha sostenuto la prova dell'esame di cui all'art. 57, purchè abbia tutti gli altri requisiti di capacità, istruzione e condotta, nonchè di attitudine al posto cui dovrebbe essere promosso. Nell'ultima caso fra quelli preveduti in quest'articolo la promozione non potrà essere deliberata se non dopo terminato, almeno in prima istanza, il giudizio relativo.

Art. 69. — Salve le disposizioni speciali per la promozione ai gradi di questore e di ispettore e per le promozioni straordinarie di cui agli articoli 67 e 68, tutte le altre promozioni non potranno aver luogo che dal grado o dalla classe immediatamente inferiori e semprechè siano trascorsi due anni dall'ultima promozione.

Art. 71. — L'ufficiale che, trasferito da una residenza all'altra, non avrà assunto servizio nel termine prescrittogli, o non avrà ottenuto in tempo la necessaria proroga dal Ministero, incorrerà nella misura disciplinare della sospensione e potrà anche essere dichiarato dimissionario.

Nè le domande di congedo, nè quelle di aspettativa, benchè presentate, ma non ancora assecondate, possono esimere l'ufficiale traslocato sia dall'obbligo di assumere il servizio nella nuova residenza entro il termine assegnatogli, sia dalle conseguenti misure disciplinari.

Art. 79. — Si fa luogo alla censura pei seguenti motivi: negligenza, mancanza in servizio, assenza qualunque non giustificata, recidività nei debiti.

Sono anche passibili di censura quegli impiegati che, all'infuori della via gerarchica, si saranno procurate raccomandazioni per ottenere promozioni, trasferimenti, revoche di trasferimenti od altro qualsiasi provvedimento.

Art. 81. — Secondo la natura e la gravità delle imputazioni, potrà inoltre essere soggetto alla sospensione l'ufficiale il quale, in seguito a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, trovasi sottoposto a procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto.

La sospensione, in questo caso, cessa col finire del giudizio.

Quando l'imputato sia assolto la sospensione sarà revocata, salvo i casi regolati dall'art. 87.

Art. 86. — Se viene pronunziata sentenza di condanna, appena sia passata in giudicato, cessa qualunque assegno a titolo d'alimenti e il Consiglio di disciplina pronunzierà se sia il caso di revocare o di destituire l'ufficiale condannato, secondo il disposto degli articoli 82 e 83, o di mantenere soltanto la sospensione senza stipendio per tutto il tempo della pena.

Quando per la natura della imputazione il Ministero non abbia creduto di dover sospendere l'imputato, e sia questi stato condannato, il Consiglio di amministrazione delibererà se e quale provvedimento debba essere preso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

Il Numero **310** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Marano Lacunare in data 26 febbraio 1893, colla quale domanda di essere autorizzato a mutare l'attuale denominazione del comune in quella di Marano Lagunare.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di *Marano Lacunare*, in provincia di Udine, cambierà l'attuale sua denominazione in quella di *Marano Lagunare*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

Il Numero **311** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 8 dicembre 1889 n. 6566 (serie 3ª), con cui si stabilisce l'ordinamento organico delle Scuole italiane all'estero, e l'altro Nostro decreto della stessa data (n. 6567, serie 3ª), con cui si approva il regolamento per esse Scuole;

Visto il Nostro decreto in data 28 giugno 1891 n. 409, portante soppressione di alcune scuole all'estero;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate governative la Scuola italiana elementare maschile, la Scuola italiana elementare femminile ed il Giardino d'infanzia in Patrasso (Grecia).

Art. 2.

Gli stipendi dovuti agli insegnanti, gli assegni di residenza e gl'incarichi saranno stabiliti nei decreti di nomina di ciascuno insegnante.

Art. 3.

Alla spesa occorrente al pagamento degli stipendi; assegni e rimunerazioni degli insegnanti, degli incarichi, del personale di servizio; alla pigione delle case ed al materiale scolastico scientifico, e non scientifico, sarà provveduto coi fondi disponibili nel relativo capitolo del bilancio del Ministero degli affari Esteri, per l'esercizio 1893-94.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1893.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Pel Guardasigilli:* Giolitti.

Il Num. **345** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 90 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888 n. 5860 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1893 saranno chiamati alle armi per due mesi, a scopo di esercitazione, i militari del Corpo Reale equipaggi di 1ª categoria della classe 1868, in congedo illimitato.

Art. 2.

La chiamata avrà luogo nel tempo e nei modi che saranno stabiliti dal Ministro per la Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1893.

UMBERTO.

Racchia.

Visto: *Pel Guardasigilli:* Giolitti.

Relazione *di* **S. E.** *il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 15 giugno 1893, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Castel di Jeri (Aquila).*

Sire,

Una inchiesta eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Castel di Jeri, ne ha constatato un così grave disordine, da indurre il Prefetto di Aquila a chiedere lo scioglimento di quel Consiglio.

Si riscontrarono specialmente irregolarità nelle contabilità riguardanti le opere pubbliche, in guisa di far sospettare che il comune abbia speso ingenti somme senza giustificazione.

E in conseguenza della cattiva amministrazione la finanza comunale trovasi seriamente compromessa, per cui occorre uno scrupoloso lavoro di revisione e di liquidazione per concretare i rimedi urgenti da attuarsi.

Mi onoro quindi sottoporre alla Augusta firma di V. M. il decreto di scioglimento di quel Consiglio.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castel di Jeri, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Perdisa Enrico è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1893.

UMBERTO.

Giolitti.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dottor Vincenzo Vistoli, dalla carica di veterinario membro del Consiglio provinciale sanitario di Ferrara.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 22 dicembre 1888 n. 5849 (serie 3ª), sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Visti gli articoli 11 e seguenti del regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1889 n. 6442;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor dottore Ignazio Magnoni, veterinario, è nominato, membro del Consiglio provinciale sanitario di Ferrara, per il triennio 1893-94-95.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 4 giugno 1893:

De Leone Ladislao, capitano di porto di 3ª classe, promosso, a datare dal 16 giugno 1893, capitano di porto di 2ª classe, coll'annuo stipendio di L. 6000 (turno anzianità).

Zennaro Giuseppe, ufficiale di porto di 1ª classe, id. id. capitano di porto di 3ª classe, coll'annuo stipendio di L. 4500 (a scelta).

Cavalieri Giuseppe, ufficiale di porto di 2ª classe, promosso, a datare dal 16 giugno 1893, ufficiale di porto di 1ª classe, coll'annuo stipendio di L. 3500.

Mazza Giuseppe, id. id. id., id id. id.

Peluso Enrico, applicato di porto di 1ª classe, promosso, a datare dal 16 luglio 1893, ufficiale di porto di 2ª classe, coll'annuo stipendio di L. 2500, per risultato d'esame di concorso.

Rasile Luigi, id. id. id., id. id. id.

Di Giorgio Donato, id. id di 2ª classe, id id. applicato di porto di 1ª classe, coll'annuo stipendio di L. 2000.

Vighetto Paolino, id. id. id., id. id. id.

Enter Pasquale, id. id. id., id. id. id.

Con RR. decreti dell'8 giugno 1893:

Badami Antonino, capitano di porto di 2ª classe, collocato, sulla sua domanda, a riposo per anzianità di servizio, ed ammesso a far valere i titoli a pensione a datare dal 1º luglio 1893.

Chieja Carlo, capitano di porto di 3ª classe, promosso, a datare dal 1º luglio 1893, capitano di porto di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000 (turno scelta).

Delpino Adolfo, ufficiale di porto di 1ª classe, promosso, a datare dal 1º luglio 1893, capitano di porto di 3ª classe, coll'annuo stipendio di L. 4500 (a scelta).

Cesena Guglielmo, id. di 2ª classe, id. id. ufficiale di porto di 1ª classe, coll'annuo stipendio di L. 3500.

Camerano Ferdinando, applicato di porto di 2ª classe, id. id. applicato di porto di 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000.

Con R. decreto dell'11 giugno 1893:

Cervati Luigi, capitano di porto di 1ª classe, collocato, sulla sua domanda, a riposo per motivi di salute, ed ammesso a far valere i titoli a pensione a datare dal 1º luglio 1893.

Con R. decreto del 15 giugno 1893:

Bregante Costantino, capitano di fregata, nominato comandante dell'ariete torpediniere *Liguria*.

Martini Cesare, capitano di corvetta, comandante di squadriglia di torpediniere, esonerato dal comando della torpediniera *106 S* e nominato comandante dell'altra torpediniera *64 S*.

Witting Augusto, capitano di porto di 2ª classe, promosso, a datare dal 1º luglio 1893, capitano di porto di 1ª classe coll'annuo stipendio di L. 7000 (a scelta).

Vaglieco Sebastiano, capitano di porto di 3ª classe, id. id. capitano di porto di 2ª classe, coll'annuo stipendio di L. 6000 (turno anzianità.

Sicca Antonio, ufficiale di porto di 1ª classe, id. id., capitano di porto di 3ª classe, coll'annuo stipendio di L. 4500 (a scelta).

Salemme Angelo, id. di 2ª classe, id. id., ufficiale di porto di 1ª classe coll'annuo stipendio di L. 3500.

D'Andrea Antonio, applicato di porto di 2ª classe, promosso, a datare dal 1º luglio 1893, applicato di porto di 1ª classe, coll'annuo stipendio di lire 2000.

Con RR decreti del 25 giugno 1893:

De Filippis Onofrio, capitano di fregata, esonerato dalla carica di comandante di flottiglia di torpediniere e della torpediniera avviso *Aquila*.

Rossari Fabrizio, id., nominato comandante di flottiglia di torpediniere e della torpediniera avviso *Aquila*.

Scotti Carlo, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera 29 T.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Avviso.

Il giorno 1º corrente in Gratteri, provincia di Palermo, ed in Masino Bagni, provincia di Sondrio, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, li 3 luglio 1893.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA *(2ª pubblicazione).*

E' stato denunciato a questa Direzione Generale lo smarrimento della ricevuta num. 3911, rilasciata il 5 maggio 1893 dalla Intendenza di Finanza di Napoli, ai numeri 7108 di protocollo e 108773 di posizione, al sig. notaio Stefano Stabile fu Raffaele, per il deposito da lui fatto di un certificato nominativo del consolidato 5 0[0, della rendita di L. 35, con godimento del 1º gennaio 1892, per essere munito del nuovo foglio compartimenti semestrali.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso il termine di cui all'articolo 331 del regolamento 8 ottobre 1870, senza che siasi notificata a questa Direzione Generale alcuna opposizione, si provvederà per la consegna del suaccennato certificato, già munito del foglio compartimenti semestrali, a chi di diritto, senza obbligo di restituzione della anzidetta ricevuta, che si riterrà di nessun valore

Roma, 21 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1001290 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 50, al nome di Accarino Serafino di Alessandro, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Cava dei Tirreni (Salerno), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Accarino Serafina di Alessandro, minore ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, addì 21 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 794524 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 65, al nome di Marini Carmela moglie di Giovanni Daneri, Giuseppe, Anna nubile, Antonio e Riccardo figli del vivente Bartolomeo, i due ultimi minorenni sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi della loro madre Maria Chiappella, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico. mentrechè doveva invece intestarsi a Marini Carmela moglie di Giovanni Daneri, Lorenzo Giuseppe, Rita Anna nubile, Antonio e Stefano Riccardo ecc., come sopra, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 21 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

N. 19821 - 4ª Divisione

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 29 luglio 1879 colla quale venne prescritta la costruzione delle linee ferroviarie, fra cui è compresa quella della ferrovia Roma-Sulmona;

Veduto il decreto prefettizio 19 febbraio 1893 num. 6427, con cui venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate coi proprietari per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione Centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 18 aprile 1893 coi nn. 21630, 21631, 21632, constatanti l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Tivoli, notificato ai proprietari interessati all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Tivoli per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Tivoli provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di Usciere comunale.

Roma, 5 giugno 1893.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo,
Il Segretario: TORRONI.

ELENCO DESCRITTIVO
degli stabili di cui si autorizza l'occupazione

1. Di Benedetto Carolina di Angelo, in Mattoni Nicola di Crescenzo, domiciliata in Tivoli.

Terreno vignato posto in comune di Tivoli, vocabolo Reali, descritto in catasto sez. 6ª, col n. 289 resto di mappa, confin. Fattari Luigi, strada provinciale Valeria, Picconi Giuseppe e Demanio, per la ferrovia.

Superficie in m. q. da occuparsi 66.

Indennità stabilita L. 85.

2 Picconi Giuseppe fu Francesco, domiciliato in Tivoli.

Terreno vignato posto in Tivoli, vocabolo Reali, descritto in catasto sez. 6ª, n. 239 resto di mappa, confinante Picconi Giuseppe, strada provinciale Valeria, dott. Rosa Orazio e Demanio, per la ferrovia.

Superficie in m. q. da occuparsi 60.

Indennità stabilita L. 85.

3. De Santis Antonio fu Giovanni, domiciliato in Tivoli.

Terreno vignato posto in Tivoli, vocabolo Reali, descritto in catasto sez. 6ª, n. 259 resto di mappa, confinante Picconi Giuseppe, strada provinciale Valeria, dott. Rosa Orazio e Demanio, per la ferrovia.

Superficie in m. q. da occuparsi 42.

Indennità stabilita L. 75.

Registrato a Tivoli, li 8 giugno 1893, vol. 27, fog. 44, n. 519, registro n. 1, a *gratis*.

Il Ricevitore

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 4 luglio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Belluno	1/4 coperto	—	27 1	17 3
Domodossola	sereno	—	30 1	17 3
Milano	1/2 coperto	—	—	21 4
Verona	sereno	—	31 8	22 6
Venezia	1/2 coperto	calmo	29 0	22 3
Torino	1/2 coperto	—	31 3	21 2
Alessandria	1/4 coperto	—	32 6	20 5
Parma	sereno	—	31 8	20 8
Modena	1/4 coperto	—	30 9	19 6
Genova	1/4 coperto	calmo	29 2	22 6
Forlì	sereno	—	29 3	20 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	28 0	18 4
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	29 7	20 4
Firenze	sereno	—	33 2	21 2
Urbino	1/4 coperto	—	27 8	18 3
Ancona	1/4 coperto	calmo	32 2	22 5
Livorno	1/4 coperto	calmo	29 3	21 0
Perugia	sereno	—	32 4	17 3
Camerino	sereno	—	25 8	18 3
Chieti	sereno	—	22 4	18 0
Aquila	1/1 coperto	—	27 1	13 8
Roma	sereno	—	33 0	19 0
Agnone	sereno	—	27 8	15 1
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	26 5	19 7
Napoli	sereno	calmo	28 5	21 2
Potenza	sereno	—	25 9	16 8
Lecce	sereno	—	30 0	20 2
Cosenza	sereno	—	31 0	18 4
Cagliari	sereno	calmo	33 6	21 2
Reggio Calabria	sereno	mosso	28 8	21 6
Palermo	sereno	calmo	31 0	16 9
Catania	sereno	calmo	30 3	20 5
Caltanissetta	sereno	—	32 5	19 8
Siracusa	sereno	legg. mosso	32 2	22 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

il dì 4 luglio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 760.1
Umidità relativa a mezzodì. 38
Vento a mezzodì . . . . . S W debolissimo.
Cielo. . . . . quasi sereno.
Termometro centigrado { Massimo 33,°7. Minimo 19,°0.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 4 luglio 1893.

In Europa pressione piuttosto elevata intorno alla Danimarca, diminuita sulla Francia, minima al Sudovest della Russia. Amburgo 776; Perpignano 759; Kiew 752.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso; temporali con pioggia in alcune stazioni del medio Appennino; venti deboli o calma; temperatura elevata.

Stamane: cielo sereno al Sud, poco nuvoloso o sereno altrove; venti specialmente settentrionali, qua e là freschi al Sud del continente; deboli o debolissimi altrove; barometro livellato da 761 a 762 millimetri.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi variabili, cielo generalmente sereno; qualche temporale.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 4 luglio 1893

Presidenza del Presidente ZANARDELLI.

La seduta comincia all'1.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

LEVI, avendo la Camera deciso di sospendersi per oggi le interrogazioni, osserva che se dovessero sospendersi anche nei giorni successivi, dovrebbe presentare una mozione in proposito.

(Il processo verbale è approvato).

PRESIDENTE annunzia che il Ministero dell'Interno ha trasmesso la relazione della Commissione sui provvedimenti per i danneggiati dai terremoti.

PRESIDENTE comunica le seguenti conclusioni della Giunta:

« La Giunta, confermando la deliberazione del 25 maggio, delibera alla unanimità proporsi alla Camera l'annullamento, per corruzione, dell'elezione di Levanto in persona dell'on. Emilio Farina ».

(Sono approvate).

Dichiara vacante il seggio del Collegio di Levanto.

Comunica quindi anche le seguenti conclusioni:

« La Giunta quasi unanime propone l'annullamento della elezione del Collegio di Varese, nella persona dell'onorevole comm. Pompeo Cambiasi, e il rinvio degli atti del processo, per i fatti di Cittiglio, all'autorità giudiziaria ».

TURBIGLIO S., parla contro queste conclusioni, convinto della validità della elezione dell'on. Cambiasi.

Espone estesamente le ragioni di questa sua convinzione, e propone formalmente la convalidazione.

COPPINO, essendo stato relatore della cessata Giunta su questa elezione, sostiene le conclusioni presentate alla Camera, ed espone il procedimento da essa seguito nell'esaminare gli atti della elezione; procedimento ritenuto perfettamente corretto da tutti gli interessati della elezione.

LUZZATTI I. e CURIONI sostengono pure le conclusioni della Giunta.

GORIO parla a nome della minoranza della Commissione. Riconosce che della precedente Giunta gli atti di questa elezione furono studiati con la massima cura; ma nello stesso tempo nota che essa rimase a lungo titubante.

La minoranza della Commissione quindi esaminati ulteriormente gli atti, venne a conclusioni diverse da quelle della cessata Giunta. (Approvazioni e voci: ai voti!)

SACCHETTI, relatore, dà ragione delle conclusioni della Giunta che ha creduto suo dovere, dopo esaminati gli atti, di far sue quelle della Giunta precedente. Invita quindi la Camera ad approvare senza altro l'annullamento

GIUSSO, della Giunta, dichiara di essersi associato alle conclusioni della maggioranza.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, dichiara che il Ministero si astiene dal voto.

PRESIDENTE mette a partito la proposta del deputato Turbiglio.

(E' approvata).

PRESIDENTE dichiara convalidata l'elezione dell'on. Cambiasi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento degli istituti di missione.

PRESIDENTE annuncia che l'on. Sonnino ha ritirato l'aggiunta che aveva proposta all'articolo aggiuntivo.

COCCO-ORTU, relatore, e GRIMALDI, ministro del tesoro, dichiarano di non accettare le aggiunte degli onorevoli Ferraris Maggiorino e Chimirri.

(Non sono approvate).

PRESIDENTE apre la discussione sul seguente articolo terzo:

« I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto a chiederne dall'Istituto emittente il cambio in moneta metallica avente corso legale nel Regno, in Roma e nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Verona, Torino e Venezia.

« Con decreto Reale da emanarsi sopra proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, si stabiliranno le norme per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale, previsto nell'art. 4, e quelle che si dovranno adottare per la cessazione di esso ».

SONNINO rinunzia a parlare.

GIUSSO dà ragione della seguente mozione:

« Il Governo del Re presenterà alla riapertura della Camera un disegno di legge, che provveda alla graduale ripresa dei pagamenti in moneta metallica. »

Non può consentire nella teoria del presidente del Consiglio, che non sia possibile la ripresa dei pagamenti in valuta metallica finchè la bilancia commerciale sia, com'è attualmente, in nostro sfavore; sostenendo che la teoria stessa è stata riconosciuta erronea in Inghilterra fin da ottant'anni addietro.

Invita quindi il Governo a prendere in considerazione la sua proposta, che non è dettata da spirito di opposizione, ma dal desiderio vivissimo di vedere riattivata la circolazione metallica; ed è sicuro che l'onorevole Giolitti non esiterà a riconoscere, come Roberto Peel nel 1819, che si è ingannato adducendo quella teoria.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, rispetta le teorie scientifiche, ma persiste nel ritenere che, quando una nazione seguita a spendere senza incassare, finisce per trovarsi senza denari e che non c'è artificio che valga a mutare tale situazione.

Il Governo è persuaso che il presente disegno di legge, tenendo conto naturalmente delle condizioni economiche del paese, provvede alla graduale ripresa dei pagamenti in moneta metallica, e perciò non può assumersi di presentarne un altro.

LUZZATTI L. non credendo opportuno intraprendere una discussione sulla controversia tecnica recata innanzi alla Camera dall'onorevole Giusso, si limita a domandare se il Governo assuma la grave responsabilità che gli attribuisce quest'articolo e, se l'assume quale uso intenda fare della facoltà che gli viene conferita dal disegno di legge della Commissione.

Crede che almeno il Governo prometta di presentare al Parlamento il decreto Reale al quale addiverrà per effetto di questo articolo.

Così si potrebbe evitare ora una discussione gravissima lasciando a ciascuno la propria parte di responsabilità.

COLAIANNI N. considera il premio decrescente sull'oro, che egli ha proposto all'art. 4, lo stimolo più forte all'abolizione del corso legale.

GIUSSO dimostra con esempi nostrali e forastieri che lo sbilancio commerciale non ha influenza diretta sul cambio.

Se lo avesse, riterrebbe proprio ozioso fare una legge per avviarci al cambio in valuta metallica.

Ritira quindi la sua proposta.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, fa notare all'onor. Luzzatti che il capoverso dell'art. 3 è stato proposto dalla Commissione e che perciò il Governo non ha stabilito ancora i criteri con i quali il decreto dovrà farsi; nè potrebbe prestabilirli giacchè trattasi di materia essenzialmente contingente e nella quale i principi astratti hanno poca importanza.

Aggiunge che sarà libero chiunque di promuovere in Parlamento una discussione sul decreto Reale appena sarà pubblicato.

CHIRONI propone anche a nome dei deputati Ferracciù, Garavetti e Giuseppe Giordano, che alle città indicate nell'art. 3 si aggiunga Sassari.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, fa notare che l'art. 3 non è che la riproduzione di un articolo della legge che ha soppresso il corso forzoso e che non sarebbe possibile aggiungere nuove sedi di cambio senza rendere imponibile il funzionamento degli Istituti di emissione.

MARTINI G. propone che al secondo capoverso della Commissione si sostituisca quello dell'articolo ministeriale così formulato:

« Nei luoghi dove non esiste una sede principale dell'Istituto, presentandosi richieste di cambio eccedenti la riserva ordinaria di cassa, l'Istituto medesimo ha facoltà di differire di cinque giorni il cambio dei biglietti in metallo, rilasciando al portatore un certificato di deposito di valuta metallica esigibile dopo il quarto giorno dalla data della emissione. »

LUZZATTI L. non comprende perchè il Governo non voglia accettare di presentare il decreto al Parlamento; si tratta di materia legislativa e non di facoltà del potere esecutivo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, esclude che si tratti di materia legislativa e ripete che il sindacato parlamentare sul decreto è assicurato anche senza la presentazione al Parlamento.

Dichiara poi di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Martini Giovanni.

MARTINI G. lo ritira.

(L'articolo 3 è approvato).

PRESIDENTE apre la discussione sull'articolo 4 concordato tra la Commissione ed il Ministero nei seguenti termini:

« Nei primi cinque anni dall'attuazione della psesente legge, i biglietti della Banca d'Italia e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia avranno il corso legale nelle Provincie in cui sia una sede o succursale od una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi con l'incarico di operarne il baratto in valuta metallica.

« Durante il corso legale la ragione dello sconto sarà uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potrà variare senza l'autorizzazione del Governo.

« Però gl'Istituti potranno scontare ad un tasso del mezzo per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di sconto e di credito agricolo, che siano organizzati:

1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;

2° per lo sconto dei *warrants* dei magazzini generali e dei depositi franchi.

« Il detto sconto di favore non potrà eccedere:

per la Banca d'Italia lire 70,000,000

per il Banco di Napoli lire 21,000,000

per il Banco di Sicilia lire 4,5000,000 ».

COLAJANNI N. ritira un emendamento presentato a questo articolo.

GIUSSO sostiene un emendamento per il quale il saggio dello sconto deve essere lasciato in facoltà dei singoli Istituti; ritenendo la libertà dello sconto correlativa alla riscontrata.

PLACIDO, a nome anche dei deputati Berio, Della Rocca, Balenzano e Grippo, propone che si aggiunga:

« È però in facoltà degli Istituti di diminuire la ragione dello sconto, nel limite massimo dell'uno e mezzo per cento, in favore dei loro rappresentanti o corrispondenti delle Banche popolari, e per le cambiali commerciali con firme di primo ordine o scadibili entro i venti giorni. »

FERRARIS M. svolge un emendamento per proporre che il corso legale si possa, di anno in anno, prorogare la legge.

Considera poi gli sconti di favore come un ostacolo al riordinamento della circolazione, specie per gli sconti che si riferiscono alla carta agraria.

DELLA ROCCA rinunzia a parlare.

RUBINI svolge un emendamento per ridurre da cinque a tre anni il corso legale dei biglietti di Banca.

LUZZATTO A. parla come firmatario insieme agli onorevoli Guicciardini, Brunicardi ed altri, di una proposta tendente a far sì che, nelle provincie ove, per effetto della fussione delle Banche per azioni venga a diminuirsi il numero delle sedi o succursali di Banche esistenti, queste debbano essere surrogate, entro un anno dalla pro-

mulgazione della presente legge, da sedi o succursali di uno de Banchi meridionali.

Non è sodisfatto che la proposta medesima, sia stata accettata come semplice raccomandazione.

Insiste, perciò, nel chiedere che il concetto affermato nella sua proposta, faccia parte integrante della legge.

Non è sodisfatto nemmeno della nuova disposizione concordata per gli sconti in favore, parendogli inutile codesto sconto di favore, quando sia limitato al mezzo per cento. Per lo meno dovrebbe essere dell'uno per cento.

VISOCCHI considera troppo esigua la concessione di sconti di favore alle Banche cooperative, e dichiara che voterà, se mantenute, le proposte che mirano ad estenderli sia nella misura del tasso, sia nella cifra della somma assegnata pei varii Istituti.

PLACIDO parla per fatto personale.

LACAVA, ministro d'agricoltura e commercio, dichiara che nell'articolo concordato fra il Governo o la Commissione, si sono accolti, in quanto era possibile, i diversi emendamenti; e perciò non accetta delle proposte presentate.

GUICCIARDINI accetta che la sua proposta per l'istituzione di nuove sedi dei Banchi meridionali, sia convertita in semplice raccomandazione.

Non accetta invece che lo sconto di favore sia computato al mezzo per cento.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, non può consentire ai proposti emendamenti intorno alla durata del corso legale.

Quanto al tasso degli sconti di favore, non si opporrà, se la Commissione consente, acchè sia stabilito nella misura dell'uno per cento.

SANGUINETTI domanda se gli Istituti di emissione debbono consacrare agli sconti di favore la somma determinata dalla legge, oppure se s'intenda che la somma di cotesti sconti non debba eccedere quella somma.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, risponde che il dubbio non ha proprio ragione d'esistere.

Gli Istituti non possono impiegare negli sconti di favore una somma superiore a quella prescritta dalla legge.

SANGUINETTI prende atto di questa dichiarazione.

COCCO-ORTU, relatore, dice che la maggioranza della Commissione persiste a mantenere nella misura del mezzo per cento il tasso dello sconto di favore.

La minoranza della Commissione, compreso il relatore, accetta, invece, la misura dell'uno per cento.

LICATA di fronte alla disposizione della legge che autorizza l'impianto di sedi e succursali dei Banchi meridionali dove cessino quelle di Istituti cessanti, ricorda che, fin dal 1884, il Banco di Sicilia voleva impiantare alcune nuove sedi in Sicilia; lochè gli fu vietato.

Prega ora il ministro di recedere da quel decreto.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, esaminerà la questione ricordata dall'onor. Licata.

SPIRITO F. svolge il seguente emendamento:

« È fatta facoltà agl'Istituti di concedere una riduzione di sconto, non oltre l'uno per cento, a quelle Banche cooperative o di credito agrario, riconosciute legalmente, che abbiano nelle provincie la rappresentanza legale degl'Istituti di emissione. »

Non vorrebbe, poi, limitata la cifra del capitale destinato agli sconti di favore.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, prega l'onor. Spirito di accettare la formula concordata.

PARPAGLIA e CHIRONI ritirano i loro ordini del giorno.

PRESIDENTE, pone a partito l'ordine del giorno della Commissione.

(È approvato).

SAPORITO dichiara di mantenere il seguente emendamento:

« I biglietti della Banca d'Italia e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia avranno corso legale sino a quando non sarà disposto diversamente con decreto reale emanato su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio ».

Deplora poi che il Governo abbia consentito ad una proposta diretta a far entrare nei portafogli degl'Istituti d'emissione cambiali non immediatamente realizzabili.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, non può accettare i pieni poteri che vorrebbe conferirgli l'on. Saporito

BERIO mantiene il suo emendamento relativo alla diminuzione degli sconti per i corrispondenti ed i rappresentanti; ma ritira il suo ordine del giorno.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, lo prega di ritirare anche l'emendamento.

BERIO lo ritira.

PRESIDENTE comunica la seguente aggiunta concordata tra Ministero e Commissione:

« L'esercizio delle stanze di compensazione, ove non venga fatto dalle Camere di commercio, sarà affidato in Consorzio ai tre Istituti di emissione con le norme da stabilirsi per decreto reale, sentiti i direttori generali degli Istituti ».

SAPORITO ritira il suo emendamento.

RUBINI mantiene il proprio.

(*Non è approvato, ed approvasi l'art. 4 con le modificazioni ed aggiunte accettate dal Governo*).

PRESIDENTE apre la discussione sull'art. 5 nella nuova formula proposta dalla Commissione:

« Ciascun istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri istituti, dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza. È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle provincie, in cui detti biglietti hanno corso legale.

« Ogni dieci giorni, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento ciascun istituto opererà il ritiro dei propri biglietti dagli altri istituti, compensandoli con biglietti dell'Istituto col quale ha luogo il baratto, o con valute legali utili al cambio dei biglietti, per una somma non maggiore del decimo della propria circolazione totale.

« Per la parte residua l'Istituto debitore potrà, col consenso dell'Istituto creditore, cedergli una parte corrispondente del proprio portafoglio, ovvero dovrà soddisfare l'interesse nella misura del mezzo per cento in meno della ragione corrente dello sconto, dedotta la tassa di circolazione ».

SONNINO combatte la proposta della Commissione dimostrando che, mediante successive sottrazioni di riserva metallica e con nessunissimo sforzo, in un paio d'anni la Banca d'Italia riuscirebbe a far sparire il Banco di Napoli.

Nè crede che il pericolo sia rimosso dall'ordine del giorno secondo il quale si affida al Governo « di dare le disposizioni necessarie ad impedire l'incetta dei biglietti e qualunque artifizioso mezzo di concorrenza tra gl'Istituti d'emissione » giacchè la Banca d'Italia non avrà alcun bisogno di ricorrere ad artifizi per accumulare i biglietti del Banco di Napoli, che affluiranno alle sue sedi e succursali.

Conclude col proporre che nell'ultimo capoverso, in luogo delle parole:

« Ovvero dovrà soddisfare l'interesse nella misura del *mezzo per cento* in meno della ragione corrente dello sconto, dedotta, ecc.», si dica: « ovvero dovrà soddisfare l'interesse nella misura dell'*uno e mezzo per cento* in meno della ragione corrente dello sconto, dedotta, ecc.». (Vive approvazioni).

GIUSSO rinunzia a parlare

PLACIDO, a nome anche dei deputati Della Rocca e Casilli, propone che l'art. 5 sia modificato in questi termini:

« Durante il corso legale ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti, dovunque questi abbiano una sede, una succursale, od una rappresentanza.

« Ogni dieci giorni, ne'modi che saranno stabiliti dal Regolamento, ciascun Istituto opererà il ritiro de'propri biglietti dagli altri Istituti, compensandoli con biglietti dell'Istituto, col quale ha luogo il baratto per una somma non maggiore del *ventesimo* della propria circolazione totale.

« Per la parte residua l'Istituto debitore potrà cedere, se lo consente l'Istituto creditore, una parte corrispondente del proprio portafogli, o rendita consolidata dallo Stato al corso del giorno, ovvero dovrà soddisfare l'interesse nella misura *dell'uno e mezzo per cento* in meno della ragione corrente dello sconto, dedotta la tassa di circolazione.

« Agli effetti del presente articolo tutte le stanze di compensazione saranno esercitate in Consorzio fra i diversi Istituti di emissione. »

Dimostra come da molti anni la riscontrata sia un arma in mano della Banca Nazionale per combattere le altre Banche.

Crede sia un privilegio ingiustificato quello che si concede alla Banca Nazionale di ottenere il baratto dei biglietti dei Banchi meridionali in metallica, quando i Banchi non li potranno cambiare con biglietti suoi.

Ora che la Banca Nazionale è fatta più forte crede che la riscontrata sia l'arma che servirà ad uccidere i Banchi meridionali, se le proposte del Ministero e della Commissione saranno accolte.

Termina perciò esortando la Camera ad accogliere il suo emendamento che, servirà a salvare interessi non solo meridionali ma italiani.

FERRARIS MAGGIORINO dice che questa questione della riscontrata è così importante che per interloquire in essa l'oratore ha taciuto sull'altra neppure lieve riguardante il cambio.

Elogia la franchezza, che l'on. Sonnino ha avuto nell'esporre la questione.

Venendo alla quale fa rilevare come il Banco di Napoli abbia durante parecchi anni sostenuto una lotta accerrima contro la Banca Nazionale appunto per la riscontrata.

Nel 1888 la Banca Nazionale presentò al Banco di Napoli per la riscontrata tanti biglietti, che raggiunsero il valore di L. 1,498,000,000 cioè il settuplo della propria circolazione.

Il Banco di Napoli non potè far fronte alla riscontrata interamente con biglietti della Banca Nazionale e quindi dovette ricorrere a compra e vendita di rendita ed altri espedienti.

Le perdite che il Banco di Napoli ebbe per la riscontrata fu in questi ultimi anni di 819 mila lire l'anno in media; più cioè degli utili annuali del Banco stesso dedotte le sofferenze.

La riscontrata mantenuta così come è proposta equivale perciò in breve termine alla morte del Banco di Napoli, morte che potrà essere violenta o avverrà per lenta consunzione.

Fa rilevare come il cambio del biglietto di un altro Banco col proprio o con valuta metallica sia un vero privilegio che hanno le Banche di fronte al pubblico, che non può ottenere il baratto del biglietto in metallica.

Perciò trova giusto, conveniente, necessario per la pace politica del nostro paese che lo articolo sia modificato in maniera che si eviti la lotta per la riscontrata. (Approvazioni). A questi sensi inspirandosi propone il seguente emendamento:

Al secondo e dal terzo comma sostituire le seguenti disposizioni:

« Ogni dieci giorni, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, ciascun Istituto opererà il ritiro dei proprii biglietti dagli altri Istituti compensandoli con biglietti dell'Istituto col quale ha luogo il baratto o con valute legali utili al cambio. Il saldo delle differenze avrà luogo ogni mese.

« Per ogni decade ciascun Istituto non sarà tenuto a tale rimborso verso gli altri, che per una somma complessiva non superiore al cinque per cento della propria circolazione totale, nei primi tre anni dall'attuazione della presente legge, nè superiore al dieci per cento negli anni successivi, finchè duri il corso legale.

« Colla cessazione del corso legale si stabiliranno per legge le norme per la riscontrata.

« Sotto pena delle sanzioni comminate all'articolo 16, è rigorosamente proibita ai singoli Istituti l'incetta e l'accumulazione dei biglietti degli altri Istituti, tranne che per la somma di cui un Istituto sia rimasto debitore verso gli altri nelle precedenti riscontrate, non ancora saldate.

« Maggiorino Ferraris, De Martino, Fiaut, Visocchi, De Bernardis, Serena, De Nicolò, Arcoleo, D'Alife »

SPIRITO svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, allo scopo di rendere sempre più agevole la riscontrata, invita il Governo a concedere ai Banchi Meridionali nella distribuzione dei biglietti una maggiore quota di biglietti di piccolo taglio. »

Dà ragione dei seguenti emendamenti.

« *In principio del 2° comma:*

« *Invece di:* ogni dieci giorni *dire*: ogni quindici giorni,

« *In fine del secondo comma:*

..... per una somma non maggiore del quindicesimo della propria circolazione.

« *Al terzo comma:*

..... ovvero dovrà soddisfare l'interesse con riduzione dell'uno per cento sulla ragione corrente dello sconto.

E propone la seguente aggiunta:

« Le attuali stanze di compensazione saranno esercitate in consorzio dagl'Istituti di emissione. Le nuove stanze di compensazione, che potranno istituirsi saranno affidate alle rispettive Camere di commercio.

Insiste specialmente perchè il periodo della riscontrata sia portato da 10 a 15 giorni e perchè sia tolto l'obbligo di cambiare in valuta metallica quei biglietti che non si possono compensare con biglietti dell'altra Banca che chiede la riscontrata.

DELLA ROCCA dopo quanto hanno detto gli altri oratori rinuncia a parlare.

SAPORITO svolge il seguente emendamento;

Al 3° *comma dopo la parola*: residua, *si aggiungano le seguenti parole*:

e sino a quando durerà il corso legale.

Dimostra come la riscontrata debba essere temperata durante il corso legale, non dopo che questo sarà abolito.

MONTAGNA dà ragione del seguente emendamento:

« Ciascun istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri istituti, dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza.

« *All'istituto possessore di biglietti d'altri istituti sono fatte le stesse condizioni stabilite dalla presente legge per il possessore dei biglietti dei tre istituti.* »

Dimostrati gl'inconvenienti del disegno di legge ministeriale, dice che voterà il suo o qualunque altro emendamento che mitigherà i rigori della riscontrata.

CHIMIRRI svolge un emendamento così formulato:

« Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti. È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle provincie, in cui i detti biglietti hanno corso legale.

« Durante il regime del corso legale gli istituti di emissione regoleranno, con speciali accordi, il baratto reciproco e la rispendita dei rispettivi biglietti.

« In mancanza di accordi speciali le norme per la riscontrata saranno fissate con decreto Reale sopra proposta dei ministri di agricoltura e commercio e del tesoro.

« La riscontrata si fa con la compensazione e ritiro dei propri biglietti fino a concorrenza: la parte residua sarà sodisfatta dall'Istituto debitore con le stesse norme che saranno adottate per il cambio dei biglietti ai portatori in esecuzione dell'art. 3. »

Dimostra come la riscontrata debba essere disciplinata con norme diverse a seconda che ci sia o no un regime di corso legale.

Il principio che ogni Banco deve barattare i suoi biglietti, che vengono da un'altra Banca presentati ai suoi sportelli o con biglietti di questa Banca o con metallica, deve essere applicato in tutto il suo rigore, quando non vi è il corso legale, non quando questo esiste in diritto ed in fatto.

Espone poi i danni gravi che le Banche minori hanno avuto finora per la lotta ingaggiata contro di loro dalla Banca Nazionale mercè la riscontrata.

Questa lotta diventò più acre nel 1890 ed il Governo d'allora cominciò ad escogitare rimedi per temperarne le cattive conseguenze.

L'abolizione della riscontrata che tanto si rimproverò al Ministero di cui l'oratore fece parte, fu in fondo una vera necessità.

Si è attribuita a questa misura la circolazione clandestina della Banca Romana; ma ciò non è esatto, perchè la circolazione clandestina della Banca Romana cominciò nel 1883 e crebbe moltissimo negli anni che corrono dal 1887 al 1890, quando la riscontrata era in pieno vigore.

In conclusione perciò nessun effetto dannoso si è ottenuto dal regolamento sulla riscontrata del 1891 e perciò crede utile mantenere su questo argomento in sostanza i provvedimenti attuali.

Conclude dichiarando che con questa disposizione si impegna fra i nostri Istituti di emissione la lotta per l'esistenza (Benissimo! Vive approvazioni — Applausi a destra).

VISCHI dà ragione dei seguenti emendamenti:

« Al secondo capoverso:

« Ogni dieci giorni, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, ciascun Istituto opererà il ritiro dei propri biglietti dagli altri Istituti compensandoli con biglietti dell'Istituto col quale ha luogo il baratto per una somma non maggiore del quindicesimo della propria circolazione totale. »

« *All'ultimo comma, in luogo delle parole*: nella misura del mezzo per cento in meno, *dire*: nella misura dell'uno per cento in meno, ecc. »

Dichiara che i suoi emendamenti si ispirano al concetto di accogliere il principio della riscontrata, a patto di temperarne e regolarne gli effetti.

Se il Governo non accetterà i suoi emendamenti, o qualche altra proposta, che conduca allo stesso scopo, sarà, con suo rammarico, costretto a votargli contro.

BERIO, dà ragione della seguente sua proposta aggiuntiva sottoscritta anche dagli onorevoli Della Rocca, Balenzano e Grippo, la quale toglie ogni pericolo della riscontrata e dà tempo al Governo di studiare più maturatamente la importante questione:

« Durante il corso legale dei biglietti le norme per il cambio di essi fra gli Istituti (riscontrata) saranno stabilite con decreto Reale da emanarsi sopra proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sentiti i direttori generali degli Istituti stessi, in armonia col disposto dell'art. 3.

« L'esercizio delle stanze di compensazione, ove non venga fatto dalle Camere di commercio, sarà affidato in Consorzio ai tre Istituti di emissione con le norme da stabilirsi per decreto Reale, sentiti i direttori generali degli Istituti ».

GRIPPO, come altro firmatario dello stesso emendamento, ringrazia anzitutto il collega Berio, e ricorda alla Camera che il Banco di Napoli si è sempre ispirato ai principi dell'italianità.

Non voterà mai l'articolo quinto, come è proposto che uccide i Banchi meridionali. (Approvazioni).

Verificazione dei poteri.

PRESIDENTE annuncia che la Giunta delle elezioni ha convalidato l'elezione dell'on. Arturo Carpi al Collegio di Prato.

Interrogazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sull'intervento dei commissari elettivi supplenti alle sedute delle Giunte provinciali amministrative.

« Zecca ».

« I sottoscritti chiedono all'onorevole ministro della guerra se sia vero che la razione alimentare del soldato sia stata sostanzialmente diminuita, ed, in questo caso se siano stati valutati i danni conseguenti da un'alimentazione insufficiente.

« Celli, Vendemini, Pugliese, Rampoldi. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul servizio di rimorchio dei bastimenti e barche sul Tevere.

« E Giordano »

« I sottoscritti chiedono agli onorevoli ministri d'agricoltura e commercio e della guerra se intendono di provvedere in qualche modo al fatto dell'incetta dei foraggi, che si fa su larga scala in parecchie regioni da esportatori esteri, massime dopo l'abolizione o diminuzione dei relativi dazi d'introduzione in diversi paesi d'Europa.

« Vendemini, Garavetti e Socci. »

Presentazione di documenti.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, presenta la relazione sui lavori del Tevere.

Su proposta dell'onorevole GIOLITTI, presidente del Consiglio, la Camera delibera di tener seduta al tocco, rimandando ad altra seduta le interrogazioni.

PRESIDENTE annunzia che la Giunta delle elezioni ha presentato le relazioni sulle elezioni contestate di Montepulciano, Napoli IV, e Corato. Saranno iscritte all'ordine del giorno di sabato.

La seduta termina alle 8.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 3. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* annunzia che il nuovo progetto di legge militare, che sarà presentato al Reichstag, è identico alla proposta Huene, fatta eccezione per una modificazione di poca importanza.

LONDRA, 3. — Un treno di piacere è deviato presso Poultoulefylde.

Il conduttore e due viaggiatori sono morti.

Vi sono 35 feriti.

LONDRA, 3. — Gladstone riportò ieri una contusione ad un piede a Petersham presso lord Dysart; però la disgrazia non avrà alcuna grave conseguenza.

BOMBAY, 3. — Ad Azimgurh vi furono conflitti fra indiani e maomettani.

La polizia intervenne.

La folla scagliò sassi contro di essa. Un magistrato rimase gravemente ferito.

La polizia fece fuoco, uccidendo parecchi rivoltosi e ferendone molti altri.

Vennero spedite truppe da Tyzabad, dove si sono rifugiate donne e fanciulli inglesi.

PARIGI, 3. — La Camera dei deputati, nella seduta di stamane, ha approvato i bilanci dell'interno, dell'istruzione pubblica, delle belle arti e dei culti.

BERLINO, 3. — Il ministro Eulenburg legge un Messaggio del Re, col quale S. M. annunzia che chiuderà la sessione attuale della Dieta il giorno 5 corrente ed invita perciò i deputati a riunirsi alle 3 pom. del giorno suddetto al Castello reale.

NAPOLI, 4. — I prof. Cardarelli e Brancaccio hanno tenuto oggi consulto ed hanno constatato che lo stato del Guardasigilli, on. Eula, è alquanto migliorato, essendosi calmati i fenomeni gravi dell'accesso.

Non vi è nessun pericolo imminente.

Può sperarsi una nuova tregua nella malattia, quantunque sieno sempre temibili nuovi accessi uremici.

RESINA, 4. — L'on. senatore prof. Semmola ha visitato stasera il Guardasigilli, on. Eula, ed ha giudicato essere egli in uno stato gravissimo.

PARIGI, 4. — La cerimonia dell'imposizione della berretta ai due nuovi cardinali ebbe luogo nel pomeriggio all'Eliseo col cerimoniale abituale, alla presenza del Nunzio pontificio.

FEZ, 4. — Il Sultano è partito verso Zizin.

I ministri della guerra e degli esteri rimarranno tre giorni ancora a Fez per regolare le questioni in corso cogli Stati-Uniti.

VIENNA, 4. — Il Consiglio superiore sanitario, quantunque abbia constatato che il pericolo d'importazione del cholera in Austria non sia imminente, tuttavia decise di aumentare le precauzioni sanitarie per le provenienze e pei viaggiatori che giungono dai territori e dai porti infetti della Francia meridionale.

MADRID, 4. — Il ministro delle finanze, G. Gamazo non accettando la nuova redazione del bilancio di giustizia, è probabile una crisi ministeriale.

BUENOS-AYRES, 4. — L'intero Gabinetto ha presentato le dimissioni.

Il Presidente tenterà di comporre un nuovo Ministero oggi, e, se non vi riuscisse, si dimetterà.

BUENOS AYRES, 4. — La formazione del nuovo Ministero incontra gravi difficoltà.

È impossibile prevedere quale sarà la soluzione della crisi.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 luglio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 luglio 93	—	—	RENDITA 5 0/0 1.a grida		— —	94,60 62 1/2 65		— —	
»	—	—	» 2.a grida	94,60 57 1/2 55 52 1/2	94,57 1/2			— —	Ex coup. L. 2,17
1 aprile 93	—	—	detta (piccolo taglio)	94,77 1/2	— —			— —	
»	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	» 2.a grida		— —			59 75	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 75	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			92	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		— —			101 70	
1 giugno 93	—	—	» Rothschild		— —			105 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— — 1	
1 aprile 93	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			445 —	
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			440 —	
1 giugno 92	500	500	» Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —	
1 aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			393 50	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			485 —	
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			490 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 luglio 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			660 — 2	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			544 — 3	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1300 —	
»	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			307 — 4	
1 genn. 90	500	450	» » di Roma		— —			300 —	
1 » 89	200	200	» » Tiberina		— —			15 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			125 —	
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —	448 1/2		— — 5	
»	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			760 —	
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1102 — 6	
1 genn. 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	256		— —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			59 —	
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			130 —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
1 » 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			272 —	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			221 —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			324 —	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			140 —	
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			202 —	
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			24 —	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			275 —	
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			50 —	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			— —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 genn. 93	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			75 — 7	
»	250	125	» Fondiarie Vita		— —			235 — 8	
			Obbligazioni diverse.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			292 — 9	
1 » 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		— —			— —	
1 » 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			464 —	
1 aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			355 —	
»	250	250	» » 4 0/0		— —			160 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			313 —	
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)		— —			240	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana					— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

3 luglio 1893.

Consolidato 5 0/0 . . . L. 94 723

Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 92 553

Consolidato 3 0/0, nominale . . . » 60 062

Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . » 58 762

Il Vice Presidente, ff. di Presidente: R. TITTONI.

1) ex coup. £. 12,50 — 2) id. div. £. 23,50 — 3) id. id. £. 12,50 — 4) ex coup. £. 7,50 — 5) id. £. 12 — 6) id. £. 12,50 — 7) id. £. 4 — 8) id. £. 7,50 — 9) id. £. 6,34.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
3 1/2	Francia	90 giorni		105 07 1/2
	Parigi	Cheques		105 60
3 1/2	Londra	90 giorni		26 40
	»	60 giorni		
	»	Cheques		26 56
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . } 28 luglio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 29 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI

Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1893.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	97 35
» 3 0/0	60 30
Obbl. Beni Eccl. 5 0/0	— —
Prest. Rotschild 5 0/0	105 —
Ob. città di Roma 4 0/0	440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	415 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	490 —
Az. Fer. Meridionali	663 —
» » Mediterranee	543 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1300 —
» » Romana	400 —
» » Generale	318 —
» Banco di Roma	300 —

Titolo	Prezzo
Az. Banca Tiberina	15 —
» » In. e Com. (an.)	135 —
» » » Certif.	— —
» » » n liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	465 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	765 —
» » Acqua Marcia	1112 —
» » Condot. d'ac.	263 —
» » Gen. Illumin.	272 —
» » Tramway Om.	222 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	135 —
» » Immobiliare	65 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	230 —
» » Mat. Later.	145 —

Titolo	Prezzo
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	325
» » Metallurgica Italiana	140
» » della Piccola Borsa	202
» » Caoutchouc	24
» » An. Piem. di Elettr.	225
» » Risanamen.	55
» » Cr. Ind. Ed.	— —
» » Fondiar. incendi	75
» » Fond. Vita	235
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	355
» » » 4 0/0	160
» » Ferroviarie	305
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240